



CASSA MUTUA TOSCANA
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 26 maggio 2012

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Cassa Mutua Toscana BCC (di seguito indicata "Cassa" o "Associazione").

Articolo 2
(Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare.
2. All'avviso di convocazione può essere allegata un'informativa ritenuta utile dal Consiglio di amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è permesso rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

Articolo 3
(Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'assemblea dei soci è convocata nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto all'interno delle province ove opera la Cassa. Tale luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione e assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4
(Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi - via posta ordinaria o elettronica o telefax o mediante consegna da parte dei Fiduciari della Cassa nominati nelle varie aziende - a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante sulla rispettiva scheda anagrafica o presso l'azienda in cui presta servizio, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.
2. L'avviso di convocazione è altresì affisso nella sede sociale e pubblicato sul sito istituzionale della Cassa nella rete internet.

Articolo 5
(Deleghe di voto)

1. Le deleghe di voto sono autenticate dal Presidente, da altri membri del Consiglio di amministrazione eventualmente autorizzati dal Consiglio medesimo e dai Fiduciari della Cassa nominati nelle varie aziende.
2. L'autenticazione della firma è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

Articolo 6
(Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno 60 (sessanta) giorni nel libro dei soci.
2. Possono intervenire altresì gli amministratori e i sindaci di emanazione datoriale e gli altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile o dal Consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 7
(Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea viene effettuata a cura del personale della Cassa o di soggetti appositamente incaricati dal Presidente della Cassa medesima e ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno 30 (trenta) minuti prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Gli incaricati, verificata la legittimazione all'intervento, consegnano a ogni socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui.
3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto eventualmente anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di voti da questi esercitabili.
4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento in assemblea o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.
5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 8
(Presidente dell'assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, il Presidente della Cassa o, in sua assenza, il vice Presidente o, in assenza di entrambi, la persona eletta dall'assemblea, presieduta per tale incombenza dal consigliere più anziano.
2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9
(Verifica del quorum costitutivo)

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se il quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione. In caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum dopo due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché convochino nuovamente l'assemblea entro 30 (trenta) giorni.
2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può chiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10
(Apertura dei lavori)

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.
2. L'assemblea, su proposta del presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario dell'assemblea - se diverso dal segretario della Cassa, previsto dall'art. 17 dello statuto - e un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
3. Il segretario può farsi assistere da persone di fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 11
(Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 12 (Discussione)

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio, salvo diversa specifica autorizzazione del presidente, può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il medesimo non dichiara chiusa la discussione.
3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il presidente o la persona eventualmente delegata dal Consiglio di amministrazione a trattare la materia rispondono normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

Articolo 13 (Operazioni preparatorie)

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci eventualmente esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 14 (Organizzazione della votazione)

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'idonea organizzazione.
2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

Articolo 15 (Diritto di candidarsi)

1. Ogni socio ha diritto di candidarsi alla carica di amministratore, sindaco o proboviro, avendone i relativi requisiti.

Articolo 16 (Commissione elettorale)

1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, il Consiglio di amministrazione nomina, entro la fine del mese di febbraio dell'anno in cui l'assemblea dei soci deve eleggere la totalità delle cariche sociali, una commissione elettorale, con il compito di gestire le votazioni, composta da 3 (tre) soci.

2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali e può farsi coadiuvare, nella propria attività, dal personale dipendente della Cassa.
3. I membri della commissione elettorale non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura.

Articolo 17 (Presentazione delle candidature)

1. Ogni Socio può candidarsi mediante appositi moduli predisposti dalla Cassa e pubblicati sul sito della Cassa medesima. La candidatura deve essere sottoscritta da almeno 100 (cento) soci non candidati aventi diritto di voto e deve essere trasmessa personalmente o mediante raccomandata AR presso la sede dell'Associazione entro la fine del mese di marzo dell'anno in cui l'assemblea dei soci deve eleggere le cariche sociali. Alle candidature pervenute successivamente, si applicano le disposizioni del secondo comma del presente articolo.
2. È ammessa la presentazione di candidature direttamente in assemblea, senza i requisiti previsti dal primo comma del presente articolo, fermo restando che ciò non darà diritto ai singoli candidati di ottenere che il proprio cognome e nome venga prestampato sulla scheda elettorale.
3. Il Consiglio di amministrazione uscente può presentare una propria lista con l'indicazione dei candidati per il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e il Collegio dei probiviri senza sottostare alle formalità di cui al punto precedente.
4. Ogni Socio non candidato avente diritto di voto non può sottoscrivere un numero di candidature superiore al numero dei candidati eleggibili per ogni singolo organismo.
5. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 del presente regolamento e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:
 - a) attestazione di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
 - b) impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza richiesta, nella consapevolezza delle correlate responsabilità.
6. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate.
7. I cognomi e i nomi dei candidati sono stampati in una scheda elettorale. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo dei componenti dell'organo da eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: *«I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome e il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco»*.
8. Il presente articolo si applica solo se l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

Articolo 18
(Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. L'elenco di tutti i candidati è affisso nella sede sociale, pubblicato sul sito istituzionale della Cassa nella rete internet e affisso nei locali in cui si svolge l'assemblea dei soci.

Articolo 19
(Modalità di votazione)

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri avviene mediante una o più schede elettorali.
2. Il presidente determina l'ora di inizio delle operazioni di voto. L'assemblea, su proposta del presidente, stabilisce il termine entro cui espletare le operazioni di voto, trascorso il quale il presidente, dopo aver consentito la votazione a tutti i soci presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e dispone l'immediato inizio dello scrutinio.
3. Il socio, prima di esprimere il voto, riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del presente regolamento. Il socio deve depositare nell'urna tutte le schede ricevute.
4. Il voto è espresso secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante apposizione di un croceseegno nell'apposita casella a fianco dei nomi dei candidati, con l'effetto di attribuire un voto al/ai candidato/i scelto/i;
 - b) oltre i nomi presenti nelle liste prestampate è ammessa la facoltà di votare singolarmente anche nominativi non presenti nelle stesse, scrivendo negli appositi spazi il cognome e il nome dei soci per cui si intende votare.
5. Le schede riportanti un numero di voti superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta. Sono infine nulli i voti espressi in modo da non permettere l'individuazione univoca della volontà del votante.

Articolo 20
(Scrutinio)

1. Il presidente dell'assemblea soprintende allo scrutinio, predisponendo un'idonea organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. In caso di contestazioni decide il presidente, sentito il parere degli scrutatori.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.
5. La persona non candidatasi, se eletta a una o più cariche sociali, deve comunicare alla Cassa l'accettazione dell'incarico entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.
6. In caso di rinuncia da parte del candidato eletto, da esprimere entro la fine dei lavori assembleari, si intende nominato il primo dei non eletti.

Articolo 21 (Proclamazione)

1. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.
2. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa.
3. Gli scrutatori, al termine dello scrutinio, redigono il verbale e comunicano al presidente dell'assemblea l'esito delle votazioni, ai fini della proclamazione. I risultati delle stesse saranno pubblicati sul sito istituzionale della Cassa nella rete internet, nelle 2 (due) settimane successive all'assemblea.
4. una volta ricevuta la comunicazione, il presidente convoca, entro 15 (quindici) giorni, il nuovo Consiglio di amministrazione della Cassa per gli adempimenti statuari.

Articolo 23 (Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8 del presente regolamento, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
3. In caso di proroga dell'assemblea, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 24 (Modificazioni del regolamento assembleare ed elettorale)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci se tale materia è stata preventivamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea medesima.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 25 (Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e sul sito istituzionale della Cassa nella rete internet.
2. Ciascun socio ha diritto di avere una copia gratuita di questo regolamento. I Fiduciari della Cassa nominati nelle varie aziende hanno il compito di consegnare, al socio richiedente, copia del presente regolamento.